

Tribunale di Frosinone, L – Sentenza n. 465 del 12.05.2022

Estensore: Lisi

LAVORO PRIVATO – RIFIUTO ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE – VIOLAZIONE
OBBLIGO DI REPÊCHAGE – LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO – TUTELA
REINTEGRATORIA PIENA

Il rifiuto da parte del datore di lavoro di adottare un “accomodamento ragionevole”, ovvero l’attuare soluzioni organizzative per consentire la ricollocazione del dipendente disabile nella compagine aziendale, viola gli obblighi contenuti nella direttiva (CE) n. 2000/78/CE e nell’art. 3, comma 3 bis, D. Lgs. n. 216 del 2003, costituendo causa di nullità del licenziamento in quanto discriminatorio perché fondato sulla disabilità del lavoratore, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena.